



# COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna

## ORDINANZA

n. **23** del **14/10/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE**

Emessa da: SINDACO

A firma di: BORSARI LUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: TUTTA LA CITTADINANZA -

POLIZIA MUNICIPALE UNIONE -

STAZIONE CARABINIERI DI PIEVE DI CENTO -

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - 40100 BOLOGNA (BO)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO -



## IL SINDACO

Premesso che:

- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas metano, ha previsto l'introduzione di limiti di temperatura, numero di ore giornaliere di accensione e durata del periodo della stagione termica invernale;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022, ha introdotto la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento, oltre alla riduzione di 1 ora della durata giornaliera di accensione prevista dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica "E" ad un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 Ottobre 2024 ed il 7 Aprile 2025;
- le misure adottate per la stagione invernale 2022-2023 e replicate nella stagione 2024-2025 sono risultate ben tollerate dalla cittadinanza ed hanno conseguito gli obiettivi prefissati in termini di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni;
- per la stagione termica invernale 2024-2025, pur in assenza di disposizioni nazionali, si ritiene opportuno e necessario proseguire nell'adozione di queste "buone pratiche", pertanto si intende riproporre le suddette misure di contenimento dei consumi di combustibile e relative emissioni, anche in considerazione delle condizioni climatiche miti del periodo che ne favoriscono l'applicazione, senza particolari gravami per la cittadinanza;

Richiamato

- il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;



Preso atto che:

- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'articolo 12 comma 8 del sopracitato regolamento regionale, attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili,;
- il Comune di Pieve di Cento è inserito nella zona climatica "E" di cui all'art. 4 del DPR n. 74 del 2013;

Dato atto che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 29/11/2012 il Comune di Pieve di Cento in qualità di membro dell'Unione di comuni denominata "Reno Galliera" ha aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia - Europa", promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione ;
- il Comune di Pieve di Cento è sensibile ai temi della sostenibilità e tutela ambientale e della qualità dell'aria ed ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti e migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l'approvazione del PAESC - Piano d'Azione per l'energia sostenibile ed il Clima;

Considerato che:

- il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e combustibili fossili in generale e della relativa domanda, anche attraverso limitazioni nell'esercizio degli impianti termici, in termini di limiti di temperatura, numero di ore giornaliere di accensione e durata del periodo della stagione termica invernale;
- nel periodo attuale, le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia – Romagna nei territori limitrofi al Comune di Pieve di Cento risultano stazionarie ed al di sopra della media storica stagionale, così come in maniera costante sta accadendo negli ultimi anni;
- gli impianti termici per il riscaldamento costituiscono una quota rilevante di consumi e di emissioni inquinanti, per cui il presente provvedimento è volto a massimizzare la riduzione dei consumi di combustibile oltre a ridurre le emissioni inquinanti;

Considerato altresì che:



- come solitamente accade nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dalle prime settimane di ottobre si iniziano a registrare innalzamenti del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne, con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;

Tenuto conto che:

- una adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;
- in adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal decreto legislativo 155/2010 di recepimento, le Regioni hanno il compito di adottare Piani regionali di qualità dell'aria, con l'obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell'aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali; la regione Emilia Romagna ha pertanto emesso il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024, che prevede di raggiungere il rispetto dei valori limite degli inquinanti più critici previsti dalla normativa, nel più breve tempo possibile, intervenendo sulla base dei seguenti principi:
  - ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM10, PM2.5, NOx, SO2, NH3, COV);
  - agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
  - agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
  - prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali;

Ritenuto pertanto che:

- le suddette circostanze costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento ed integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 ed agli articoli 11 e 12 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1 e s.m.i.;

## ORDINA

nel periodo dal 15/10/2024 fino al 15/04/2025, per gli impianti termici presenti sul territorio così come di seguito definiti, di attenersi alle seguenti condizioni di esercizio:



1. riduzione del periodo di esercizio, posticipando l'accensione degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, al 22/10/2024, per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
2. riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ovvero:
  - a. 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  - b. 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

Sono esclusi dalle limitazioni di cui sopra gli edifici in cui il riscaldamento viene interamente generato attraverso fonti di energia rinnovabile non emissiva (es. solare termico, fotovoltaico, energia geotermica).

## ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti e descritti agli articoli 11 e 12 del regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari" ed in particolare:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli Edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

## DISPONE



agli uffici competenti di prevedere la pubblicazione della presente Ordinanza per n. 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online del Comune e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

## AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente atto potrà essere revocato o modificato nel caso in cui se ne ravvisino i presupposti.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 Ottobre 2024

Il Sindaco

Luca Borsari